Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro – div. VII

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7Tutelal.avoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 24 luglio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale di **LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL** ai fini della sottoscrizione dell'accordo governativo per la **proroga** del trattamento di **Cig in deroga *ex* art. 33, co. 21, L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012).**

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Fabrizio Dimaggio e Alessandra Savino;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Fabrizio Russo;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la O.S. UILTuCS UIL Naz.le, Gabriele Fiorino;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi

Le REGIONI LOMBARDIA, PUGLIA, CALABRIA e SICILIA, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.
La REGIONE CALABRIA a seguito dell'esame congiunto non è risultata interessata alla presente procedura.
Si precisa che - tenuto conto della nota prot. 18799 del 28.05.12, con la quale la D.G. Politiche attive e passive del lavoro ha comunicato l'esaurimento da parte delle REGIONI LOMBARDIA e PUGLIA delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga – non si procederà alla richiesta alle citate Regioni dell'atto di compartecipazione economica alla spesa per il presente accordo.

PREMESSO CHE

1. in virtù di più accordi siglati in sede governativa e regionale la Società ha fruito del trattamento di CIG in deroga a decorrere dal 06.12.10 e sino al 30.06.12 con riguardo al personale addetto allo svolgimento del servizio mensa presso le caserme della Polizia di Stato;
2. con note trasmesse in data 15.06.12 e 04.07.2012 (Prott. n.13578 e 15380 del 19.06.12 e dell'11.07.12) la Società in oggetto ha presentato istanza per la sottoscrizione dell'accordo di cui in

epigrafe, e, pertanto, con successiva nota del 19.07.2012 (Prot. n.16161), questo Ministero ha convocato le Parti interessate alla riunione odierna;

3. in esito al confronto, le Parti si sono date atto della necessità di ricorrere alla proroga del trattamento di Cig in deroga, in vista della risoluzione entro la fine del corrente anno del problema occupazionale delle sedi di Milano e Catania. Avuto riguardo alle sedi di Lecce e Messina l'Azienda si impegna nelle more del ricorso alla Cig a ricollocare i lavoratori interessati al presente accordo presso altre strutture presenti nelle medesime province.

CONSIDERATA

la **Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012)**, che all'**art. 33, co. 21**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

- La Società presenterà, al competente Ufficio della D.G. Ammortizzatori sociali, istanza ai fini della concessione della proroga del trattamento di **CIG in deroga** – ***ai sensi della normativa suindicata*** -, per la durata complessiva di 6 mesi dal 01.7.2012 e sino al 31.12.2012, con riguardo ad un numero massimo di **79 lavoratori**, pari all'intero organico aziendale addetto al servizio mensa universitario svolto dalla Società con riguardo alle sedi aziendali interessate dal presente accordo, come di seguito specificato:

 - **REGIONE PUGLIA, n. 22 lavoratori** della sede di Lecce, Cig con riduzione massima dell'orario del 20%, dal 01.10.12 e sino al 31.12.12;

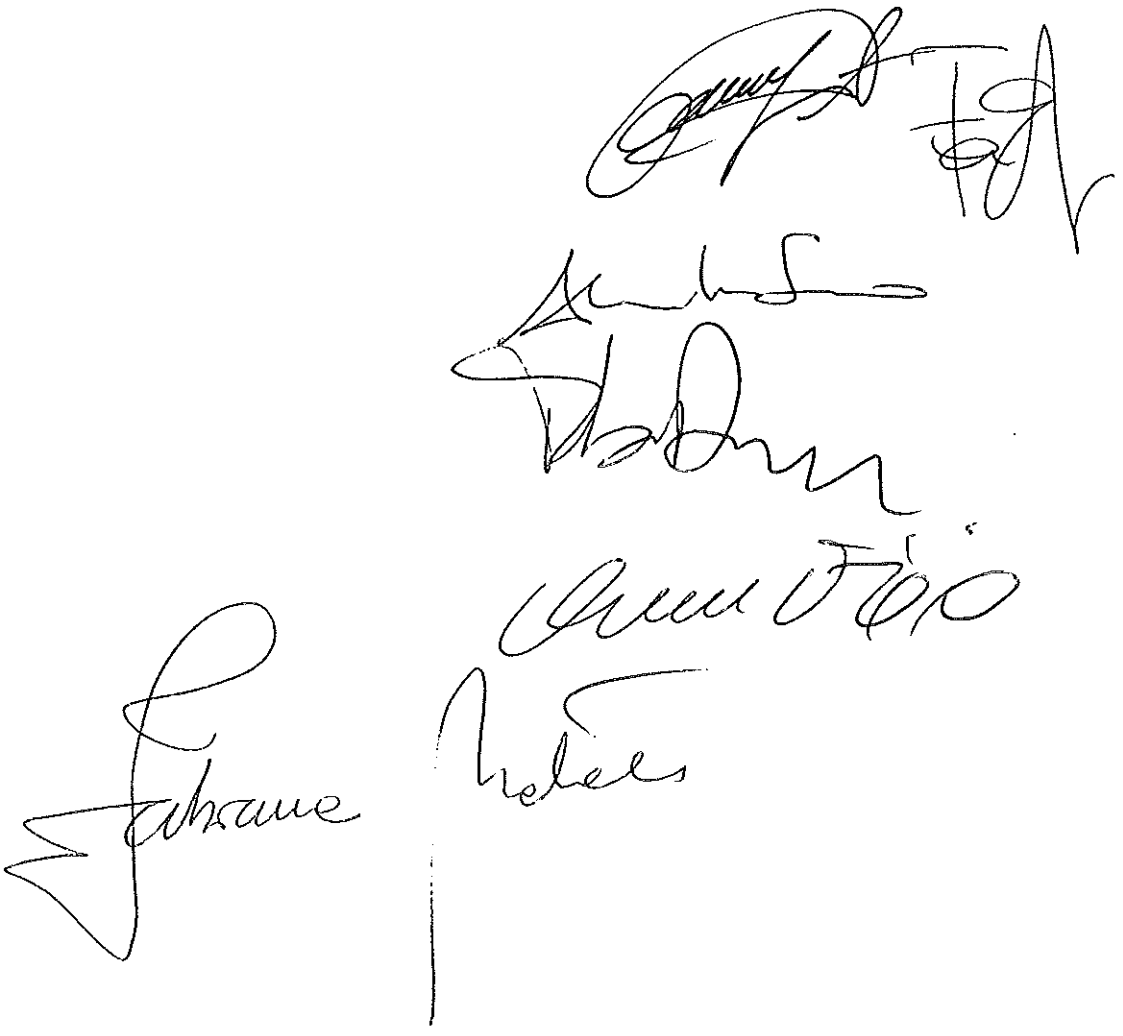
 - **REGIONE SICILIA,** complessivi n. **56 lavoratori,** di cui:
 - **n. 31** lavoratori della sede di Catania, Cig con riduzione massima dell'orario del **30%**, di cui n. 24 lavoratori dal 01.07.12 e sino al 31.12.12 e n. 7 lavoratori 01.09.12 e sino al 31.12.12;
 - **n. 25** lavoratori della sede di Messina, Cig con riduzione massima dell'orario del **60%** - dal 01.07.12 e sino al 31.07.12 e dal 01.09.12 e sino al 31.12.12 – e Cig a **zero ore senza rotazione** dal 01.08.12 e sino al 31.08.12;

 - **REGIONE LOMBARDIA, n. 1 lavoratore** della sede di Milano, Cig a **zero ore senza rotazione** dal 01.07.12 e sino al 31.12.12.

- **Le modalità di riduzione dell'orario di lavoro saranno rimodulate per i lavoratori con contratto *part-time*, come da prospetto presentato dall'Azienda, che si allega al presente verbale costituendone parte integrante.**
- La Cig con le specifiche suindicate verrà applicata con modalità verticale - ed in ogni caso compatibilmente con le esigenze formative delle Regioni - e a **rotazione**, tenuto conto della fungibilità delle mansioni svolte.
- Le specifiche modalità della Cassa saranno oggetto di verifica in sede territoriale.

- La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale, il quale, trattandosi di prima proroga sarà ridotto nella misura prevista dalla legge, ad eccezione dei lavoratori occupati presso le sedi di Milano e Messina.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
- Resta inteso che l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito, fermo restando quanto previsto in epigrafe per le Regioni Lombardia e Piemonte.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.



ALLEGATO AL VERBALE MINISTERIALE
DEL 24/7/12

Cascina Global Service srl

	n dip	% PT
Lecce	13	100
	1	62,5
	8	60
Messina	22	100
	3	60
Milano	1	100
Catania	7	100
	1	37,5
	1	45
	1	52,5
	2	60
	12	75
	7	90